

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
PER L'UNIONE TRESINARO SECCHIA E PER I COMUNI DI BAISO, CASALGRANDE,
CASTELLARANO, RUBIERA, SCANDIANO E VIANO**

PREMESSE

In data 03/04/2008 si è costituita l'Unione Tresinaro Secchia fra i Comuni di Scandiano, Casalgrande, Rubiera, Castellarano successivamente estesa anche ai Comuni di Viano e Baiso, con il trasferimento delle seguenti funzioni:

- Polizia Municipale;
- Protezione civile;
- Servizi Informativi - Gestione associata dei servizi informatici e telematici (S.I.A.)
- Gestione associata dei servizi socio-assistenziali rivolti ai minori, ai disabili e alle loro famiglie e per la gestione dell' Ufficio di Piano e del Fondo Regionale della Non Autosufficienza.

In data 30/01/2015 è stata approvata la Convenzione per la gestione associata della Centrale Unica di Committenza e della Stazione Unica Appaltante dell'Unione Tresinaro Secchia, sottoscritta dai Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano Rubiera, Scandiano, Viano e dalla stessa Unione Tresinaro Secchia con la costituzione della Centrale Unica di Committenza con funzione prevalente di stazione unica appaltante (c.d. C.U.C.) ed il conferimento da parte dei Comuni delle funzioni, compiti e attività di competenza.

Art.1 – AMMINISTRAZIONI COMMITTENTI

Nel presente appalto sono "Amministrazioni committenti" l'Unione Tresinaro Secchia, il Comune di Baiso, il Comune di Casalgrande, il Comune di Castellarano, il Comune di Rubiera, il Comune di Scandiano e il Comune di Viano.

L'Unione Tresinaro Secchia assume la qualità di stazione appaltante in qualità di Centrale Unica di Committenza a favore dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano nonché per sé stessa.

L'Unione Tresinaro Secchia pertanto, espletterà la procedura di gara e stipulerà il contratto per sé, demandando agli altri Enti la stipula dei contratti di propria pertinenza, la cui decorrenza partirà dalla scadenza contrattuale del servizio di brokeraggio attualmente in essere presso ciascun Ente, come meglio specificato all'art. 5 del presente Capitolato.

Art. 2 – OGGETTO E VALORE DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Unione Tresinaro Secchia e dei Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 07/09/2005 n. 209 e successivi regolamenti ISVAP. *Detta attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati¹.*

L'entità economica del presente appalto viene calcolata attraverso la somma degli importi dei premi annuali netti aggiudicati nel 2021 per tutti gli Enti, ad esclusione dei Comuni di Rubiera e Castellarano per i quali si terrà conto dei premi versati all'01/01/2021, ed applicando ad essi le percentuali nella misura fissa del **5% per la polizza RCA e KASKO e del 10% per le polizze**

¹ Fonte Determinazione ANAC n. 2 del 13 marzo 2013

relative a rami diversi dalla RCA.

L'importo totale è calcolato in base alla decorrenza del contratto ore 00:00 dell' 01/10/2022 e con riferimento alla durata complessiva n. 3 anni oltre l'opzione di ripetizione di servizi analoghi ex art. 63 c. 5 D.lgs.50/2016 di n. 3 anni e l'eventuale proroga tecnica pari a n. 6 mesi; totale 6 anni e 6 mesi fino al 31/03/2029 dell'appalto in oggetto.

Il broker viene remunerato dalle imprese di assicurazione con commissioni calcolate in percentuale dei premi che verranno sottoscritti.

I premi imponibili annui indicati nell'Allegato 1 - Tabella 1 non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e di altre Polizze relative ad eventi di modesta entità.

Il valore presunto servizio di brokeraggio fino alla scadenza 30/09/2025 è pari a **€ 42.374,23**.

Il valore presunto complessivo, comprensivo dell'opzione contrattuale di ripetizione dei servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 c. 5, D.lgs.50/2016 - per ulteriori 3 anni - e di eventuale proroga tecnica (fino al 31/03/2029) è pari a **€ 275.432,27**.

Tale importo rappresenta unicamente il valore complessivo di riferimento massimo per la stipula dei singoli contratti. Il compenso del Broker terrà conto delle Polizze assicurative in essere per le quali in sede di aggiudicazione sono state definite le provvigioni, come indicato nel prospetto nell'Allegato 1 Tabella 2 "*Polizze Assicurative in essere presso i sette Enti*".

Si precisa che gli oneri per la sicurezza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, sono pari a zero in quanto il servizio in oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

Art. 3 – CONTENUTO DELLA PRESTAZIONE

Il Broker assicurativo, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire alle Amministrazioni committenti gli interventi necessari per affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo. L'articolazione delle prestazioni inerenti l'incarico, in via indicativa e non esaustiva, è la seguente:

1. risk management: identificazione analisi e valutazione dei rischi, delle necessità assicurative e delle problematiche ad esse collegate che le Amministrazioni committenti riterranno di sottoporre;
2. analisi delle Polizze assicurative in essere ed individuazione delle coperture occorrenti, mediante l'acquisizione dal precedente Broker della documentazione relativa alla situazione assicurativa esistente, ivi compreso lo stato dell'arte della gestione dei sinistri riferiti ad epoca precedente, al fine di poter subentrare nella gestione e definizione dei sinistri stessi senza recare ritardi e disservizi ,
3. costante monitoraggio della situazione assicurativa delle Amministrazioni committenti, perchè le stesse acquisiscano e conservino nel tempo la loro efficacia tecnica, l'equilibrio e la convenienza dei costi;
4. tempestiva trasmissione delle novità legislative o di pronunce giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo delle Amministrazioni committenti;
5. studio e analisi della normativa e dei C.C.N.L al fine di individuare obblighi assicurativi delle amministrazioni Committenti;
6. indagini sul mercato assicurativo, secondo le modalità concordate, per la verifica economica della fattibilità delle soluzioni elaborate, fermo restando che l'individuazione dell'impresa di assicurazione contraente rimarrà di esclusiva competenza delle Amministrazioni committenti;
7. assistenza e gestione amministrativa dei contratti assicurativi delle Amministrazioni committenti (a titolo esemplificativo variazioni, modifiche, appendici contrattuali, eventuali polizze temporanee, scambi di documenti e comunicazioni, segnalazione preventiva delle scadenze dei premi nonché termini di prescrizione dei sinistri, ecc.);

8. assistenza nelle procedure di scelta del contraente e nello svolgimento delle procedure di gara: predisposizione di capitolati speciali di gara appropriati alla legislazione vigente in materia e più idonei per la stipula dei contratti assicurativi maggiormente confacenti alle esigenze di copertura delle Amministrazioni committenti, nonché assistenza tecnica nella fase di indizione, esecuzione, valutazione, individuazione delle offerte col miglior rapporto qualità/prezzo per l'aggiudicazione delle suddette gare, secondo le modalità previste per legge;
9. messa a disposizione di strumenti informatici per il controllo informatizzato dei contratti assicurativi e dei sinistri;
10. supporto e consulenza, anche con la resa di pareri preventivi in forma scritta ed eventuale partecipazione a riunioni/incontri presso le sedi degli Enti, a tutte le strutture organizzative delle amministrazioni committenti, per il tramite del servizio preposto, su questioni in materia assicurativa o attinente, con particolare ma non esaustivo riferimento a:
 - a) individuazione delle polizze assicurative e dei massimali da richiedere agli appaltatori di lavori, servizi e forniture, nonché nella successiva verifica della corrispondenza delle polizze stesse alle prescrizioni del capitolato;
 - b) problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione del D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro;
 - c) problematiche relative alla privacy e riservatezza dei dati personali in connessione al servizio, ai sensi del regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (GDPR);
 - d) individuazione degli obblighi da porre a carico di terzi che stipulano con le Amministrazioni Committenti convenzioni o contratti di vario tipo (locazione, comodato, gestione di impianti, prestazioni d'opera sotto forma di collaborazione occasionale o continuativa, etc.), nonché verifica della corrispondenza delle polizze da questi stipulate alle norme della convenzione o del contratto;
11. attività di formazione ed aggiornamento tecnico-professionale del personale dei Servizi competenti in materia degli Enti committenti;
12. gestione delle varie fasi di apertura, trattazione e definizione dei sinistri attivi, danni diretti e sinistri passivi, con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da addivenire nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione del sinistro da parte delle compagnie assicurative. La gestione dovrà essere garantita anche per sinistri (attivi e passivi) che, accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non siano ancora definiti al momento della sottoscrizione dell'incarico assegnato con la presente gara;
13. attività di monitoraggio e reportistica;
14. eventuali ulteriori attività e servizi aggiuntivi previsti dal progetto di servizio offerto in sede di gara;
15. Proposizione di modalità innovative per la gestione dei sinistri, come ad esempio la SIR (*Self Insurance Retention*).

In particolare, il Broker si impegna:

Per i sinistri passivi:

- a) a prendere in carico le richieste di risarcimento danni ricevute dagli Enti, inclusa la presa in carico anche di sinistri che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
- b) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le denunce agli assicuratori procedendo all'apertura del sinistro;
- c) a predisporre e inviare tempestivamente le comunicazioni di apertura sinistro da comunicare alla controparte e per conoscenza alle amministrazioni committenti interessate entro i termini previsti dalla normativa in materia di procedimenti amministrativi;

- d) a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- e) a fornire ragguagli ai danneggiati, in accordo con gli uffici competenti;
- f) a richiedere e a rapportarsi direttamente con gli uffici comunali incaricati della predisposizione e della raccolta di eventuale documentazione (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- g) ad inviare sempre, per conoscenza, al competente ufficio delle Amministrazioni committenti, copia delle comunicazioni inviate ai danneggiati.

Per i sinistri attivi e diretti :

- a) gestione completa dei sinistri causati per responsabilità di terzi al patrimonio comunale e nei quali le Amministrazioni committenti rivestano il ruolo di danneggiato (c.d. sinistri attivi, ad es. danni ad impianti di illuminazione a seguito di incidente stradale) anche con l'eventuale individuazione di strutture professionali esterne dotate di consulenza specifica (escluso il contenzioso giudiziale), senza spese a carico degli Enti neppure oneri gestionali e/o amministrativi e presa in carico anche dei sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
- b) presa in carico delle comunicazioni di danni alla proprietà degli Enti, coperti da apposite polizze assicurative (danni diretti: furto, atti vandalici, ecc...), e presa in carico anche di sinistri con riferimento ai danni alla proprietà subiti dagli Enti che, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano ancora stati definiti alla data di inizio del servizio oggetto della presente procedura;
- c) nell'ambito della gestione dei sinistri diretti il broker si obbliga ad inviare, unitamente alla proposta risarcitoria della compagnia assicurativa, apposita relazione recante le congruità della somma offerta, valorizzando l'applicazione di eventuali franchigie, scoperti e/o altre clausole contrattuali atte a ridurre l'importo del risarcimento;
- d) ad inviare, nei tempi contrattualmente previsti, le richieste danni agli assicuratori;
- e) a seguire l'iter dei sinistri monitorando l'operato delle Compagnie e/o del Centro Liquidazione Danni;
- f) a confrontarsi direttamente con gli uffici comunali delegati alla predisposizione ed alla raccolta di eventuale documentazione a comprova dei danni subiti dagli Enti (fotografie, relazioni tecniche, denunce dettagliate, preventivi di spesa, verbali ecc...);
- g) a segnalare con congruo anticipo i termini di prescrizione dei sinistri diretti e sinistri attivi;
- h) valutazione dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione entro i termini di prescrizione, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione;
- i) a fornire consulenza e assistenza in caso di lite giudiziaria, finalizzata alla migliore definizione della controversia.

Presentazione del nuovo programma assicurativo

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla presentazione del nuovo programma assicurativo mediante la redazione di un rapporto che illustri le modifiche possibili e le proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti committenti - entro 60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto con ciascuna Amministrazione committente.

Per la gestione delle polizze:

- a) richiedere con congruo anticipo, le comunicazioni di ogni elemento variabile previsto dalle varie polizze assicurative al fine del calcolo della regolazione del premio;
- b) invio all'ufficio assicurazioni di riferimento, degli avvisi di scadenza con notifica degli importi esatti da corrispondere per il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi,

- stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, che avverrà esclusivamente per il tramite del broker;
- c) disponibilità esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su richiesta da parte degli Enti, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi tale da consentire all'Ente di effettuare la liquidazione.

Per la consulenza e per gestire al meglio tutte le attività previste nel presente capitolato:

Disponibilità del referente operativo del Broker: il broker aggiudicatario dovrà assicurare la disponibilità di un proprio referente operativo e professionalmente adeguato per attività da svolgere presso le singole sedi della Amministrazioni committenti per consulenza, assistenza ed esame delle problematiche assicurative, per un massimo previsto per singola Amministrazione committente pari a 7 giornate di disponibilità annue (per i Comuni di Viano e Baiso pari a 3 giornate ciascuna di disponibilità annue) distribuite in relazione alle esigenze delle singole Amministrazioni committenti.

In caso di richiesta di assistenza il Broker dovrà assicurare la disponibilità e la presenza presso la sede della Amministrazione richiedente di un proprio referente di cui sopra entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

La disponibilità del referente operativo del Broker come sopra precisato, si intende aggiuntiva e non sostitutiva di altre forme di attività/comunicazione/assistenza prevista con il presente capitolato in favore delle singole Amministrazioni Committenti.

Relazioni:

- a) Redazione di una relazione dettagliata, con periodicità almeno annuale, sulla congruità ed efficacia delle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, miglioramenti del mercato assicurativo in fatto di nuove coperture, nuove clausole contrattuali ecc.;
- b) Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza semestrale, sulla situazione generale dei sinistri attivi, diretti e passivi, aperti ed in attesa di definizione, nel caso non siano desumibili da un programma gestionale sinistri;
- c) Il Broker relazionerà alle Amministrazioni committenti, con cadenza annuale, sulla situazione dei sinistri in giudizio.

L'attività del Broker dovrà essere mirata a minimizzare l'impatto della gestione amministrativa dei sette Enti committenti.

Art. 4 – SEDE DELL'ATTIVITÀ

Il Broker si impegna a non gravare sugli Enti Committenti, di adempimenti dipendenti dalla localizzazione dei propri uffici.

Art. 5 – DURATA

La durata dell'appalto è stabilita con decorrenza dalle ore 00.00 dell' 01/10/2022 e scadenza unica alle ore 24.00 del 30/09/2025, come da tabella seguente.

ENTE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA (in mesi)
Comune di Baiso	01/10/2022	30/09/2025	36
Comune di Casalgrande	01/10/2022	30/09/2025	36

Comune di Castellarano	01/10/2022	30/09/2025	36
Comune di Rubiera	01/10/2022	30/09/2025	36
Comune di Scandiano	01/10/2022	30/09/2025	36
Comune di Viano	01/10/2022	30/09/2025	36
Unione Tresinaro Secchia	01/10/2022	30/09/2025	36

Nel caso in cui la procedura di gara della scelta del Broker si protragga al punto da non permettere, avuto riguardo a tutti gli adempimenti previsti dal D. lgs 50/2016, di avviare il servizio alle date indicate nella tabella di cui sopra, si stabilisce unilateralmente che la scadenza unica alle ore 24.00 del 30/09/2025 non subisce modifiche e l'aggiudicatario non potrà accampare alcuna pretesa economica a titolo di lucro cessante imputabile alla riduzione della durata del servizio.

Ai sensi dell'art. 63 c. 5 le Amministrazioni committenti si riservano la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi per un ulteriore periodo triennale fino al 30/09/2028, previa comunicazione scritta da inviarsi al Broker aggiudicatario, alle stesse condizioni pattuite.

ENTE	DECORRENZA	SCADENZA	DURATA
<u>Comune di Baiso</u>			
<u>Comune di Casalgrande</u>			
<u>Comune di Castellarano</u>			
<u>Comune di Rubiera</u>	01/10/2025	30/09/2028	36 mesi
<u>Comune di Scandiano</u>			
<u>Comune di Viano</u>			
<u>Unione Tresinaro Secchia</u>			

Dalla data di decorrenza dei singoli contratti come sopra indicati, l'aggiudicatario dovrà assicurare il servizio di consulenza e Brokeraggio a favore delle singole Amministrazioni committenti, adempiendo agli obblighi previsti dal presente Capitolato e dall'offerta presentata in sede di gara.

Avvenuta l'aggiudicazione del servizio ed anche nelle more della stipula del contratto, il Broker aggiudicatario sarà comunque tenuto, senza che ciò comporti alcun onere per le singole Amministrazioni committenti, a dare immediato corso al servizio di cui al presente capitolato.

Il broker aggiudicatario dovrà porre in essere tutti gli adempimenti necessari per un corretto e completo passaggio delle competenze, secondo il disposto del Codice deontologico e secondo i principi generali in materia, impegnandosi a collaborare con il broker attualmente incaricato fino al completo passaggio delle competenze citate, compresi i sinistri pregressi, cioè denunciati prima dell'inizio dell'incarico oggetto del presente Capitolato e non ancora chiusi.

Su richiesta del Committente e qualora ciò si renda necessario per assicurare la continuità nell'erogazione del servizio - nelle more dello svolgimento della successiva gara, ai sensi dell'art.106 c.11, D. Lgs.50/2016 - il soggetto aggiudicatario sarà obbligato a prorogare la prestazione di servizio di cui al presente appalto, limitatamente al tempo strettamente necessario

alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni previste nel disciplinare.

Dovrà altresì assicurare, su richiesta degli Enti, in caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, la prosecuzione delle attività per non oltre 90 gg, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze all'eventuale nuovo aggiudicatario del servizio o all'Amministrazione medesima. Dette proroghe tecniche si intendono accettate fin da ora per mezzo della firma dei contratti afferenti alla presente procedura.

Art. 6 – MODIFICHE

Nessuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dagli Enti potrà essere eseguita dal Broker senza preventiva autorizzazione scritta da parte degli Enti stessi.

La sottoscrizione delle polizze, così come la formulazione delle disdette ove previste nonché il pagamento delle rate di premio rimangono di esclusiva competenza degli Enti, pur essendo effettuate tramite il Broker.

Art. 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Il Broker, nei termini del presente contratto, fornisce tutte le prestazioni di cui al presente Capitolato senza alcun onere né presente né futuro, nemmeno a titolo di rimborso spese, a carico degli Enti, in quanto la remunerazione del Broker stesso avverrà a mezzo di provvigione stabilita, nella misura fissa e invariabile del 5 % per la polizza RCA e del 10 % per le polizze relative a rami diversi dalla RCA, per tutta la durata del contratto (opzione di ripetizione di servizi analoghi compresa), da porsi a carico delle compagnie di assicurazione tramite apposita clausola inserita nei contratti assicurativi stipulati con l'assistenza del Broker medesimo.

Le Amministrazioni committenti non risponderanno in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di Assicurazione nei confronti del Broker.

Detto compenso fisso e invariabile come sopra stabilito non potrà mai costituire un onere aggiuntivo per le Amministrazioni Committenti, ai sensi dell'art. 1758 c.c.

La provvigione è stabilita nella misura fissa ed invariabile del 5 % per la polizza RC-Auto e del 10 % per le polizze relative a rami diversi dalla RC-Auto, per l'assunzione delle polizze assicurative ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie assicuratrici per la stipula dei contratti di assicurazione; pertanto al Broker non compete alcun compenso per tutta l'attività svolta precedentemente alla stipula dei contratti di assicurazione.

L'aggiudicatario si impegna a non percepire o ricavare provvigioni di entità superiore rispetto a quanto stabilito sopra.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso le Amministrazioni committenti ritengano di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione in relazione ai quali il Broker abbia svolto opera di consulenza, ovvero non si realizzi il buon esito delle procedure indette con l'assistenza del Broker.

L'importo complessivo del contratto si stima in € 275.432,27 tenuto conto delle percentuali di provvigione sopra indicate.

L'importo stimato e definito quale importo contrattuale non è in alcun modo impegnativo né vincolante per gli Enti. Dalla stipula del contratto, pertanto, non discende alcun obbligo per gli Enti di stipulare polizze assicurative determinanti l'importo presunto di cui sopra.

Art. 8 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA

Il Broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse proprie; sarà l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio e sarà suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno dell'Amministrazione Committente a mettere a disposizione copia delle polizze in corso e di dati

disponibili.

Alcune delle prestazioni previste dal precedente art. 3 dovranno rispettare la seguente tempistica:

1. Entro 60 giorni solari dalla stipula dei singoli contratti con ciascuna Amministrazione committente: elaborazione del nuovo programma assicurativo mediante la redazione di un rapporto che illustri le modifiche possibili e le proposte di eventuali aggiornamenti e revisioni finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative esistenti e al raggiungimento di obiettivi di efficienza ed economicità, con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico degli Enti committenti;
2. con un anticipo di 30 gg lavorativi rispetto ai termini contrattuali previsti dalle polizze: presentare eventuale proposta di disdetta o di modifica alle polizze in essere;
3. entro 7 gg lavorativi dalla richiesta: pronuncia di pareri e consulenze in materia assicurativa;
4. entro 60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi: segnalazione della scadenza stessa;
5. rispetto dei tempi previsti nelle relative polizze per l'apertura dei sinistri con le compagnie assicuratrici;
6. rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente per le richieste di risarcimento danni per i sinistri attivi e diretti;
7. entro 180 gg antecedente la scadenza delle polizze in essere: consegna capitolati di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo;
8. entro il 30/03 di ogni anno: relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri distinti in ciascuna polizza in essere;
9. entro il 30/03 di ogni anno: rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti;
10. entro il 30/01 di ogni anno: rendiconto delle comunicazioni trasmesse ai fini dell'interruzione delle prescrizioni per i sinistri pendenti.

Art. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

I premi per i singoli rischi saranno pagati al prestatore di servizio di brokeraggio, il quale provvederà ad effettuare la relativa corresponsione alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Con il versamento delle relative somme al Broker, il pagamento dei premi assicurativi s'intenderà regolarmente assolto ed il broker sarà responsabile e terrà indenne le Amministrazioni committenti da qualunque conseguenza negativa derivante dalla mancata o tardiva attribuzione dei premi alle Compagnie di assicurazione, derivanti da ritardi, disfunzioni o inadempienze imputabili al broker medesimo.

Art. 10– OBBLIGHI A CARICO DEL PRESTATORE DI SERVIZIO

Sono posti a carico del prestatore del servizio i seguenti obblighi:

1. avere in essere un'assicurazione per la Responsabilità civile, di cui al D.lgs 07/09/2005 n. 209 e successivi regolamenti ISVAP, per negligenze od errori professionali con un massimale di almeno € 5.000.000,00 (gli Enti avranno diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dal D.lgs. 209/2005 ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker);
2. il Broker svolgerà l'incarico nell'interesse delle amministrazioni committenti ed è obbligato a garantire la fattività delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Committente è sollevato dall'obbligo di accettare in tutto o in parte le predette proposte. Il broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza

- delle proposte di coperture dei rischi necessari alle amministrazioni committenti;
3. il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che possano derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni siano chiamati a rispondere una o più tra le amministrazioni committenti, che si intendono sollevati ed indenni da ogni pretesa;
 4. il Broker non dovrà sottoscrivere documenti che possano in qualche modo impegnare le Amministrazioni committenti senza il loro preventivo esplicito consenso, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dalle Amministrazioni committenti. In caso contrario il broker risulterà direttamente responsabile;
 5. in caso di aggiudicazione ad un RTI è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto. Inoltre la Capogruppo dovrà individuare un unico referente diretto per l'esecuzione dell'incarico, senza oneri organizzativi od aggravanti di coordinamento in capo alle Amministrazioni committenti;
 6. il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici delle Amministrazioni committenti né può impegnare le Amministrazioni committenti se non preventivamente autorizzato per iscritto;
 7. il broker avrà l'onere di passare tutte le consegne relativamente alla gestione delle Polizze effettuata nel periodo di valenza contrattuale attuale al soggetto diverso che risulterà aggiudicatario della gara nuovamente espletata al termine della presente procedura.

Art 11 PENALI

Nel caso non vengano rispettati i tempi e le condizioni previsti nel presente Capitolato Speciale, la singola Amministrazione Committente ha facoltà di applicare le seguenti penali:

Attività	Tempistica	Penale
Elaborazione del nuovo programma assicurativo	60 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto con ciascuna Amministrazione committente	€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo
Notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi/regolazione premi	60 gg antecedente la scadenza dei pagamenti dei premi/regolazione premi	€ 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo
Consegna capitoli di gara con relazione scritta sulle caratteristiche salienti degli atti di gara, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l'eventuale proposta di inserimento di franchigie e l'importo presunto da mettere a base di gara, oltre ad eventuali innovazioni da introdurre alla luce di cambiamenti del mercato assicurativo.	180 gg antecedente la scadenza delle polizze in essere	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
Relazione in cui sia evidenziato il rapporto premio/sinistri	30/03 di ogni anno	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo

distinti in ciascuna Polizza in essere		
Rapporto sul programma assicurativo con analisi delle polizze e relativa gestione dell'anno precedente, con analisi dei rischi e rimedi proposti	30/03 di ogni anno	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo
Disponibilità del referente del Broker	3 giorni lavorativi dalla richiesta	€ 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo

Le sanzioni pecuniarie di cui sopra non si escludono e sono cumulabili tra loro. Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi in cui i servizi vengano resi solo parzialmente; in tal caso la penale verrà applicata fino a quando i servizi non inizieranno ad essere resi in conformità a quanto previsto.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del funzionario competente.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data in cui il funzionario ha contestato l'inadempimento (anche mezzo pec); decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata. È fatto comunque salvo il diritto dell'Ente al risarcimento di eventuali maggiori danni.

Si procederà inoltre all'incameramento della garanzia definitiva a titolo di penale in caso di inosservanza del divieto di cessione o subappalto, anche parziale, del presente contratto, salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Art. 12 – STIPULA DEI CONTRATTI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra spesa accessoria e conseguente, sono a carico dell'aggiudicatario.

L'aggiudicatario, entro il termine assegnato dalle singole Amministrazioni committenti è tenuto a:

1. comunicare il nominativo del soggetto autorizzato a sottoscrivere il contratto;
2. presentare la documentazione richiesta dall'Amministrazione Committente;
3. stipulare il contratto e provvedere al versamento di tutte le spese conseguenti.

Art. 13 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia della prestazione, l'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato ed il presente servizio non può essere ceduto a pena di nullità, salvi i casi previsti nell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i. Sarà consentita l'eventuale possibilità di affidare a terzi esclusivamente l'attività di formazione. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per gli Enti Committenti di risolvere il contratto *ipso facto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

In caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo d'impresa, è fatto divieto di sostituzione della Capogruppo in corso di contratto.

Art. 14 – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

Fatta salva l'applicazione dell'art. 108 del D.lgs.50/2016, in caso di grave inadempienza da parte del broker delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, l'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di procedere, previa

contestazione di addebito, alla risoluzione del contratto così come previsto dagli articoli 1453 e 1454 Codice Civile.

L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile "Clausola risolutiva espressa" a tutto rischio e danno del broker affidatario del servizio nei seguenti casi:

1. mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 3 Legge n. 136/2010);
2. venire meno dell'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi (RUI) di cui al D. Lgs. n. 209/2005 ovvero revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di brokeraggio;
3. cessione del contratto (escluse le trasformazioni societarie) oggetto del presente capitolato, il concordato preventivo (salvo il caso di concordato con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RG 16/03/1942 n. 267) a carico del broker o il suo fallimento;
4. perdita dei requisiti richiesti in sede di gara e di quelli per contrarre con la pubblica amministrazione;
5. mancata presentazione, stipula o rinnovo della polizza RC Patrimoniale;
6. comprovata grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali e manifesta incapacità nell'esecuzione della prestazione contrattuale, comprovata dall'applicazione di tre penali;
7. applicazione a carico del Broker di una misura di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
8. sospensione o interruzione del servizio da parte del Broker per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
9. inadempimenti contrattuali che diano origine all'applicazione delle penali come sopra prescritto, qualora il ritardo nell'inadempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo della cauzione definitiva.

La risoluzione del contratto farà sorgere a favore dell'Amministrazione committente il diritto di affidare l'esecuzione del contratto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione definitiva, l'applicazione delle penalità previste e l'eventuale risarcimento dei danni conseguenti.

ART. 15 – PREROGATIVE DEGLI ENTI COMMITTENTI

Restano di esclusiva competenza degli Enti committenti la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker, la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare, la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

Gli Enti committenti restano in ogni caso liberi di accettare in tutto o in parte le proposte presentate, e di intraprendere rapporti con qualsiasi compagnia di assicurazione, nel rispetto dei termini e delle modalità della normativa in vigore.

Al Broker viene espressamente vietato:

- a) di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Amministrazione committente di riferimento;
- b) di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare gli Enti committenti senza il loro preventivo, esplicito, consenso.

Art. 16 – RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare ed a far stipulare, modificare o integrare alle singole Amministrazioni committenti e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il Broker è, altresì, responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazione di condizioni contrattuali che comportino responsabilità

amministrativa dei Committenti.

Le singole Amministrazioni avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi dal Broker nell'espletamento del servizio.

A garanzia di quanto sopra è fatto obbligo prima della stipula del contratto la dimostrazione da parte del broker di aver stipulato la polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come da normativa vigente per un massimale di almeno € 5.000.000,00.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico.

Il Broker risponde di eventuali danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura d'appalto.

ART. 17 – OBBLIGHI RETRIBUTIVI, PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

Il personale addetto all'esecuzione del servizio deve essere regolarmente assunto dall'aggiudicatario, ovvero trovarsi in posizione di rapporto disciplinato da un contratto d'opera con la ditta medesima o da una forma di contratto di lavoro regolare prevista dalla normativa vigente. Lo stesso dovrà assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti del personale in servizio, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'aggiudicatario è obbligato altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto di contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile alla località.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sopraindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

L'aggiudicatario si impegna ad esibire su richiesta dell'Amministrazione Committente la documentazione attestante l'osservanza degli obblighi suddetti.

ART. 18 – TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

L'aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136.

In particolare i pagamenti relativi al presente appalto tra le imprese di assicurazione, i broker e le Amministrazioni Committenti è consentito per il tramite del conto separato di cui all'art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. n. 209/2005). Nel caso di cui il Broker, ai sensi dell'art. 117, comma 3-bis del Codice delle assicurazioni, in alternativa all'accensione del conto separato provveda a mezzo fidejussione bancaria, dovrà attivare un conto bancario o postale ai sensi della L. 136/2010 e smi.

ART. 19 – RISERVATEZZA

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la materia originaria o predisposta in esecuzione del servizio.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, gli Enti committenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di riservatezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 20 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

Art. 21 – NORMATIVA APPLICABILE

Oltre a quanto previsto nel presente capitolato, l'esecuzione dell'incarico è soggetta alla disciplina del D.lgs, n. 209/2005 del D.lgs. n. 50/2016, nonché a tutte le disposizioni legislative e regolamentare vigenti in materia.